

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

(CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO DEL CORSO DI TECNICA FORENSE E DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO

Art.1 Scopo del Corso

- a) Il Corso di Tecnica Forense si propone l'obiettivo di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e formazione idonei a costituire una base strutturale e di esperienza per poter affrontare, con un più alto grado di approfondimento, la professione forense.
- b) La frequenza al Corso costituisce integrazione della pratica forense, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101 e dell'art. 10 del Regolamento della pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera del 12 maggio 2003, successive modifiche ed integrazioni.
- c) Fermo restando il carattere integrativo del Corso rispetto allo svolgimento biennale della pratica forense, la frequenza ad uno studio legale ai fini dello svolgimento di detta pratica può essere sostituita, per un periodo non superiore a sei mesi, dalla frequenza al Corso, in conformità a quanto previsto dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera 3 luglio 2006. Al riguardo, il praticante dovrà richiedere il relativo attestato che potrà essere rilasciato solo alle condizioni previste ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art.2 Articolazione e durata del Corso

- a) Il Corso ha durata biennale e si articola in due parti: la prima comprende lezioni tecnico-pratiche in preparazione alla professione di avvocato, mentre la seconda si compone di una serie di seminari in preparazione all'esame di abilitazione professionale.
- b) Le materie di insegnamento sono suddivise nelle seguenti quattro macro-aree:
 - area di Diritto Civile: Diritto Civile e Diritto Processuale Civile;
 - area di Diritto Penale: Diritto Penale e Diritto Processuale Penale;
 - area di Diritto Pubblico: Diritto Amministrativo e Diritto Comunitario;
 - area Forense ed altro: Deontologia, Ordinamento Forense, Organizzazione dello Studio e altro.
- c) Le lezioni per ciascuna materia sono ripartite in lezioni frontali, esercitazioni a casa ed esercitazioni e simulazioni in aula, secondo il monte ore ed il programma stabiliti.

Art.3 Responsabili d'area

Le quattro aree di insegnamento sono coordinate ciascuna da un responsabile, nominato dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese d'intesa con il Comitato Scientifico della stessa. Per svolgere i propri compiti, i responsabili d'area si potranno avvalere dell'ausilio di collaboratori e Tutors, nominati dal Direttivo. Ai Responsabili d'area compete, fra l'altro, l'analisi dei risultati conseguiti dagli allievi nelle esercitazioni e nelle eventuali verifiche al termine del primo e del secondo anno del corso, predisponendo all'occorrenza appositi questionari per la valutazione del livello di gradimento delle lezioni da parte degli allievi.

Art.4 Rappresentanti degli iscritti al Corso

All'inizio del Corso gli iscritti eleggono al loro interno due rappresentanti tenendo conto della normativa sulle pari opportunità.

I rappresentanti collaborano alla buona riuscita del Corso individuando eventuali problematiche e contribuendo con gli organi preposti alla loro risoluzione e proponendo iniziative formative e culturali complementari.

Art.5 Direttivo della Scuola

Il Direttore della Fondazione Forense Bolognese e i Responsabili d'area costituiscono il "Direttivo della Scuola". Alle riunioni del Direttivo potranno essere invitati a partecipare anche i Tutors e i Rappresentanti degli iscritti al Corso.

Art.6 Tutors

- a) Ogni area di insegnamento può avere uno o più Tutors.
- b) Per una maggiore efficacia del ruolo, il Tutor non può essere nominato in più di un'area e non può essere scelto tra i responsabili di area.
- c) I Tutors hanno il compito di coadiuvare il responsabile d'area e gli insegnanti nella predisposizione del programma e nell'organizzazione di esercitazioni e simulazioni. Svolge altresì funzioni di collegamento tra gli insegnanti d'area e i rappresentanti dei praticanti avvocati iscritti al Corso.

Art.7 Docenti

I docenti sono scelti tra avvocati, magistrati, professori universitari e professionisti in genere. Con riferimento a determinate e specifiche materie, possono far parte del corpo docente anche funzionari e dirigenti pubblici.

In mancanza di specifica delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, il contributo che il corpo docente offre al miglioramento della formazione dei futuri avvocati è puramente onorifica. Salvi eventuali preventivi e specifici accordi.

Art. 8 Programma e orario delle lezioni

Al Direttivo della Scuola, d'intesa con il Comitato Scientifico, i collaboratori di area, i docenti delle materie d'insegnamento e i Tutors, spetta il compito di predisporre il programma e l'orario delle lezioni, elaborando altresì moduli base e moduli integrativi d'insegnamento.

Il programma e l'orario delle lezioni vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed inviati al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione prevista all'art.3, comma 3° del D.P.R. 10 aprile 1009 n.101.

Art. 9 Verifica dello stato di attuazione del programma

Il Consiglio Direttivo verifica, con cadenza almeno trimestrale, lo stato di attuazione del programma d'insegnamento del Corso.

Art. 10 Iscrizione al Corso

- a) Sono ammessi al Corso i laureati in giurisprudenza iscritti nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nonché, sino ad esaurimento dei posti disponibili, quelli iscritti nei Registri dei praticanti di altri Consigli dell'Ordine.
- b) All'atto dell'iscrizione i partecipanti sono tenuti a sottoscrivere il modulo predisposto contenente l'impegno alla frequentazione ed a versare la relativa quota determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Il numero dei partecipanti è limitato.
- d) La rinuncia al Corso non consente il rimborso della quota.

Art. 11 Partecipazione al Corso e rilascio dell'attestato

- a) La partecipazione al Corso viene rilevata dal personale dipendente della Fondazione Forense Bolognese attraverso moduli cartacei da sottoscrivere all'entrata ed all'uscita di una lezione. Potrà altresì essere rilevata anche a mezzo sistema elettronico in fase di definizione.
- b) Nella rilevazione, il personale dipendente si atterrà strettamente alle istruzioni impartite dal Direttore della Fondazione.
- c) Eventuali assenze per malattia, concorsi pubblici, esami di stato o gravi motivi di famiglia, devono essere documentate da apposita certificazione; in mancanza, l'assenza non potrà essere considerata giustificata.
- d) Una parziale rendicontazione delle presenze verrà effettuata trimestralmente, con possibilità di verifica da parte degli interessati. Eventuali contestazioni dovranno essere presentate inderogabilmente entro i trenta giorni successivi.
- e) L'attestato di partecipazione potrà essere rilasciato solo a coloro che saranno in regola con i pagamenti e che avranno partecipato all'intero Corso biennale, con una tolleranza del 20% di assenze sul totale del monte ore delle lezioni programmate.

Art. 12 Sede

La sede del Corso è in Bologna in Via Del Cane n. 10/a.